



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
UFFICIO DELLA CONTABILITÀ  
*Settore Bilancio e Contabilità*

Protocollo V Cont

Torino, 23 novembre 2011

PROVVEDITORATO REGIONALE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA



PROTOCOLLO  
ARCHIDOC NR 41709/11  
DEL 23/11/2011

Alle **Direzioni degli Istituti penitenziari**  
LORO SEDI

e, p. c.

**AI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria,  
Direzione Generale del Personale e della Formazione  
**ROMA**

All'**Ufficio del Personale e della Formazione** - SEDE

Alle **Direzioni degli U.E.P.E**  
LORO SEDI

Alla **Direzione della Scuola di Formazione ed  
Aggiornamento** di VERBANIA

**OGGETTO:** Fruizione della mensa obbligatoria di servizio da parte del Personale di Polizia Penitenziaria negli Istituti penitenziari - **LINEE GUIDA** -

In considerazione del tempo trascorso dall'emanazione delle disposizioni in materia nonché dei cambiamenti intervenuti nell'organizzazione del lavoro questo ufficio ritiene opportuno fare il punto della situazione e ribadire i principi posti a fondamento della fruizione della mensa obbligatoria di servizio (m.o.s.) da parte del personale di Polizia Penitenziaria degli istituti penitenziari.

Al fine di snellire l'attività di codeste direzioni si riepilogano, qui di seguito, le disposizioni in vigore affinché le SS. LL. possano più agevolmente rivedere e aggiornare, ove necessario, le disposizioni interne.

## **A) FONTI**

1. Legge 203/89 art. 1 comma 1 e art. 3;
2. lettera circolare n. 144536/4.5 del 5/11/1997;
3. nota n. 151391/3-670 del 24/07/1998;
4. circolare n. 3488/5938 del 23/11/1998;
5. lettera circolare n. 461091 del 11/11/2010;
6. nota n. 298346 del 2/08/2011 del Capo del dipartimento.



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
UFFICIO DELLA CONTABILITÀ  
*Settore Bilancio e Contabilità*

## **B) SERVIZI D'ISTITUTO**

La mensa obbligatoria di servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni <sup>1</sup>, compete al personale di Polizia Penitenziaria impiegato in servizio di istituto.

**b.1)** A questo personale compete la m.o.s. <sup>2</sup>, limitatamente al pasto giornaliero, in corrispondenza al turno di servizio espletato:

- a) al personale il cui turno di servizio si protrae oltre le ore 14.30 per il pranzo e oltre le ore 20.30 per la cena;
- b) al personale che a causa dell'orario d'inizio del turno di servizio si trovi nell'impossibilità di consumare il pasto presso il proprio domicilio.

**b.2)** Premesso quanto sopra, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro, la fruizione della m.o.s. spetta:

❖ **servizi articolati su 4 quadranti**

- al personale il cui turno di servizio ha inizio nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 13.30 per il pranzo;
- al personale il cui turno di servizio inizia tra le 17.30 e le 19.30, per la cena;

❖ **servizi articolati su 3 quadranti**

- al personale del turno 8/16, per il pranzo;
- al personale del turno 16/24, per la cena.

❖ **servizi articolati su turno unico fisso**

- se il turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30.

❖ **compiti amministrativi, contabili e patrimoniali** <sup>3</sup>

- con articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni lavorativi, se il turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30

La partecipazione alla MOS deve essere assicurata durante lo svolgimento del turno di servizio. <sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> art. 1 comma 1 lett. B) Legge 18.05.1989 n. 203: " *il personale impiegato in servizio di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario alla consumazione del pasto presso il proprio domicilio*"

<sup>2</sup> Rif. Lettera Circolare n. 144536/4.5 del 05.11.1997

<sup>3</sup> Rif. lettera circolare 144536/4.5 del 05.11.1997 - " *Al personale di Polizia penitenziaria impiegato in compiti amministrativi contabili e patrimoniali presso gli uffici degli istituti e delle Scuole dell'Amministrazione..*"

<sup>4</sup> Rif. lettera circolare 144536/4.5 del 05.11.1997



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
UFFICIO DELLA CONTABILITÀ  
*Settore Bilancio e Contabilità*

## **C) NUCLEO TRADUZIONI**

Al personale impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti compete la MOS secondo alcune specifiche regole, come di seguito esposto.<sup>5</sup>

**c.1)** Al personale **impiegato** nel servizio traduzioni e piantonamenti presso le aule di giustizia o luoghi esterni di cura nella città sede di servizio la partecipazione alla MOS è consentita a prescindere dagli orari indicati al punto **b.1**.

La partecipazione alla MOS:

- il personale impiegato nei servizi traduzioni di cui sopra dovrà essere avvicendato alla fine del turno ordinario di servizio giornaliero per fruire della MOS. e tale avvicendamento dovrà essere, dove possibile, programmato in modo tale da consentire di fruire della MOS;
- il personale subentrante nel servizio traduzioni potrà fruire della MOS prima dell'inizio del previsto turno di servizio. In questo caso oltre ad entrare nel computo del lavoro ordinario settimanale, concorre anche al calcolo per il compenso del lavoro straordinario.

**c.2)** Al personale addetto al Nucleo Traduzioni ma **NON impiegato operativamente**, compete la MOS secondo le regole e gli orari di carattere generale (*rif. paragrafo B*);

In proposito si richiama la specifica nota Dipartimentale<sup>6</sup> con cui è stato chiarito che la dizione "*impiegato nel servizio*" è da ricondurre soltanto al personale dei Nuclei Traduzione che, nella sede ordinaria, ha espletato, che stia espletando o che debba espletare (*quando il servizio sia stato programmato*) una traduzione e/o un piantonamento.

*Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi.*

La m.o.s. compete secondo le regole generali (par. B)

- *al personale in forza al Nucleo Traduzioni che nel giorno X non effettua alcun servizio di traduzioni rimanendo pertanto a disposizione in istituto.*

La m.o.s. compete secondo le regole specifiche (par. C)

- *al personale in forza al Nucleo che nel giorno x ha espletato una traduzione dalle ore 9 alle ore 12 e successivamente è rimasto a disposizione in istituto.*

**c.3)** Al personale del Nucleo Traduzioni addetto a compiti amministrativi e/o di coordinamento, compete la m.o.s. secondo le regole e gli orari di carattere generale (*rif. paragrafo B*).

<sup>5</sup> art. 1 comma 1 lett. C) della Legge 203/1989 - anche perché "... impiegato in situazioni di grave disagio ambientale:"

<sup>6</sup> Rif. nota n. 455 605 del 21/12/2004 - trasmessa con nota Provveditoriale n. 47777 - Sind del 31/12/2004



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
UFFICIO DELLA CONTABILITÀ  
*Settore Bilancio e Contabilità*

## **D) TEMPO PER LA CONSUMAZIONE DEL PASTO**

Oltre a quanto esposto nei paragrafi precedenti particolare importanza riveste la questione <sup>7</sup> del tempo impiegato per la consumazione del pasto e cioè se lo stesso possa essere considerato orario di lavoro effettuato o debba, invece, essere recuperato.

In questo senso i casi sono:

- ❖ **d.1)** personale impiegato in posti di servizio per cui è richiesta la sostituzione per la consumazione del pasto, - il tempo trascorso per la fruizione della m.o.s. è considerato **orario di lavoro effettuato**;

*(ad esempio: il personale che svolge compiti istituzionali di carattere operativo nell'ambito dei reparti detentivi)*

- ❖ **d.2)** personale impiegato in posti di servizio che, al contrario, NON richiedono la sostituzione - il tempo trascorso per la fruizione della m.o.s. sospende l'esecuzione della prestazione lavorativa e quindi il personale **è tenuto al recupero**, posticipando l'orario di uscita, del tempo impiegato per la fruizione della m.o.s.;

*(a titolo esemplificativo questo Provveditorato ritiene che, in linea di massima, debbano recuperare, perché di fatto non interviene alcun sostituto,: il comandante, il vice comandante, l'ufficio comando, l'ufficio servizi, controllo pacchi, conti correnti e sopravvitto, rilascio colloqui, i responsabili unità operative, MOF., magazzino e casellario, corsi scolastici e professionali)*

- ❖ **d.3/a)** personale impiegato **operativamente** nel Nucleo Traduzioni - il tempo trascorso per la fruizione m.o.s. è considerato **orario di lavoro effettuato**;
- ❖ **d.3/b)** personale del Nucleo Traduzioni NON impiegato operativamente o addetto a compiti amministrativi o di coordinamento - il tempo trascorso per la fruizione della m.o.s. sospende l'esecuzione della prestazione lavorativa e quindi il personale **è tenuto al recupero**, posticipando l'orario di uscita del tempo impiegato per la fruizione della m.o.s.;
- ❖ **d.4)** personale impiegato in compiti amministrativi ecc. - la partecipazione alla m.o.s. sospende l'esecuzione della prestazione lavorativa e quindi il personale **è tenuto al recupero**, posticipando l'orario di uscita, del tempo impiegato per la fruizione della m.o.s.

*(ad esempio: il personale addetto alla Segreteria, alla Contabilità nonché il personale che svolge attività formative o di tirocinio all'interno dell'istituto <sup>8</sup>)*

L'individuazione dei posti di servizio per i quali è prevista, o meno, la sostituzione in caso di allontanamento, anche temporaneo <sup>9</sup>, con il conseguente obbligo, o meno, di recupero del

<sup>7</sup> Rif. nota n. 151391/3-670 del 24/07/1998

<sup>8</sup> Rif. Lettera circolare n. 461091 del 11/11/2010

<sup>9</sup> Nota Capo del Dipartimento n. 298346 del 2/08/2011



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
UFFICIO DELLA CONTABILITÀ  
*Settore Bilancio e Contabilità*

tempo impiegato per la fruizione della m.o.s. ricade nella responsabilità dell'autorità dirigente<sup>10</sup>, e deve riferirsi alla concreta realtà dell'istituto penitenziario.

E' doveroso, al fine di una corretta applicazione della normativa nonché per prevenire confusioni operative o peggio abusi e per evitare sperequazioni tra il personale, che l'ordine di servizio che regola la partecipazione alla m.o.s. indichi espressamente i posti di servizio che necessitano di sostituzione per cui il tempo di fruizione della m.o.s. è da considerare tempo di lavoro.

Il tempo occorrente per la consumazione del pasto in ogni caso non deve essere superiore a 30 minuti.<sup>11</sup>

La pausa per la partecipazione alla mos, effettivamente usufruita dal personale che ha l'obbligo del recupero della stessa, dovrà risultare tramite i sistemi di controllo elettronico degli orari (se esistente) oppure tramite documentazione equivalente (registri ecc.).

## **E) CASI PARTICOLARI**

### **1. ORARIO FLESSIBILE**

La possibilità attribuita al dipendente di usufruire dell'orario flessibile, in virtù del quale rientra nelle varie fasce orarie che danno accesso alla m.o.s., non fa maturare il diritto a partecipare alla m.o.s.

Il diritto si matura con esclusivo riferimento all'orario ufficiale del turno di servizio indicato sul mod. 14.

*Ad esempio: NON compete la m.o.s. al personale del servizio d'istituto che ha il turno 8/14,00 mentre usufruendo dell'orario flessibile effettua l'orario 9/15,00*

### **2. PAUSA PER IL PERSONALE CHE NON HA DIRITTO ALLA M.O.S.**

Nell'ipotesi che il dipendente non abbia diritto alla m.o.s., NON spetterà la mezzora di pausa per la consumazione del pasto.<sup>12</sup>

### **3. PERSONALE IN PERMESSO SINDACALE**

Il personale in permesso sindacale non ha diritto alla m.o.s.<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Rif. circolare 3488/5938 del 23/11/1998

<sup>11</sup> Rif. circolare 3488/5938 del 23/11/1998

<sup>12</sup> Rif. nota del Capo del Dipartimento n. 298346 del 2/08/2011

<sup>13</sup> Rif. chiarimenti forniti con nota n. 455605 del 21/12/2004 - trasmessa con nota Provveditoriale n. 47777 - Sind del 31/12/2004



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
UFFICIO DELLA CONTABILITÀ  
*Settore Bilancio e Contabilità*

#### 4. PERSONALE TRATTENUTO IN SERVIZIO

Al personale che secondo il turno di servizio originario (*ad es. 8/14*) non competeva la m.o.s. ma che per motivi di servizio prolunga l'orario di lavoro (*ad es. sino alle ore 15*) compete la m.o.s.

La modifica del servizio deve risultare da atto formale sia per quanto attiene il mod. 14 che per la contabilità dell'appalto della mensa.

#### 5. PERSONALE IN FORMAZIONE IN ISTITUTO

Il personale che, all'interno dell'istituto, è impegnato in attività formative o di tirocinio è tenuto, posticipando l'orario di uscita, al recupero del tempo impiegato per la fruizione della m.o.s.<sup>14</sup>

#### 6. PERSONALE INVIATO IN MISSIONE

Per il personale inviato in missione, per cui il provvedimento d'invio disponga l'obbligo di usufruire della m.o.s., l'istituto penitenziario sede di missione dovrà predisporre idonea procedura interna affinché il dipendente venga messo in grado di fruire della m.o.s. e, contemporaneamente, che la ditta appaltatrice del servizio mensa venga informata tempestivamente secondo le regole indicate nel contratto.

Per ogni ulteriore e doveroso approfondimento si rinvia alle disposizioni indicate nel paragrafo A).

Confidando nella consueta collaborazione si resta a disposizione per ogni chiarimento.

IL PROVVEDITORE REGIONALE

*Ado Fabozzi*  
*Ado Fabozzi*

#### **Documentazione allegata:**

All. 1 - lettera circolare n. 144536/4.5 del 5/11/1997;

All. 2 - nota n. 151391/3-670 del 24/07/1998;

All. 3 - circolare n. 3488/5938 del 23/11/1998;

All. 4 - lettera circolare n. 461091 del 11/11/2010;

All. 5 - nota n. 298346 del 2/08/2011 del Capo del dipartimento

All. 6 - con nota n. 455605 del 21/12/2004 - trasmessa con nota Provveditoriale n. 47777 - Sind del 31/12/2004

<sup>14</sup> Rif. Lettera circolare n. 461091 del 11/11/2010

**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Ufficio Centrale del Personale  
Divisione V - Sezione I

Prot. n° 144536/ 4.5

Roma, 05/11/97

Al Signor Direttore dell'Istituto  
Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di  
Formazione e Aggiornamento del  
Corpo di Polizia e del Personale  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro  
Amministrativo "G. Altavista"

e, p.c.

Al Servizio per le Relazioni  
Sindacali e per le Relazioni  
con il Pubblico

Al Sig. Direttore dell'Ufficio  
Centrale per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

**Oggetto:** Nuovi criteri di attribuzione del beneficio previsto dalla Legge 18 maggio 1989, n°203. Mensa obbligatoria di servizio per il Personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole e gli istituti penitenziari.

Al fine di rispondere ai numerosi quesiti, pervenuti dalla maggior parte degli Istituti della Repubblica, di seguito si forniscono specifiche direttive atte a disciplinare le modalità di fruizione delle mense obbligatorie di servizio costituite negli istituti penitenziari e nelle scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Peraltro, le previsioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 31/07/95, n° 395 ed all'art. 4 - punti 3 e 8 dell'Accordo Quadro Nazionale del 24/07/96, rendono indispensabile stabilire nuovi criteri per l'attribuzione del beneficio in parola anche in relazione all'articolazione dei turni di servizio.

L'articolo 1 della Legge 18/05/89, n°203 indica tra i beneficiari delle mense obbligatorie di servizio fra l'altro il personale:

- 1) - impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario alla consumazione del pasto presso il proprio domicilio;

- 2) - impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
- 3) - alloggiato collettivamente in caserma o per\*\* il l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

Ricorrendo il presupposto di cui al punto 1), la mensa obbligatoria di servizio compete, limitatamente al pasto giornaliero corrispondente al turno di servizio espletato, esclusivamente:

- a) - al personale il cui turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30 per il pranzo ed oltre le ore 20,30 per la cena;
- b) - al personale che, a causa dell'orario di inizio del turno di servizio, si trovi nell'impossibilità di consumare il pasto presso il proprio domicilio.

In relazione alla previsione di cui al punto 2), la partecipazione alla M.O.S. è consentita al personale impiegato nel servizio dei piantonamenti e/o delle traduzioni dei detenuti e degli internati presso le aule di giustizia o luoghi esterni di cura, nella città sede di servizio, e ciò a prescindere dagli orari indicati al punto a). Il predetto personale, infatti, oltre ad assicurare l'effettiva presenza in servizio opera anche in condizione di grave disagio ambientale.

Il personale impiegato nei servizi di cui sopra, essendo obbligato ad esercitare un'attiva ed ininterrotta vigilanza dei detenuti piantonati o traducendi, dovrà essere, dove possibile, avvicendato al termine del turno ordinario di servizio giornaliero e tale avvicendamento dovrà essere programmato in modo tale da consentirgli la possibilità di fruire della M.O.S.

Il personale subentrante nel servizio potrà fruire del pasto prima dell'inizio del previsto turno di servizio. In tale ipotesi, il tempo impiegato per la consumazione del pasto, oltre ad entrare nel computo dell'orario di lavoro ordinario settimanale, concorre anche al calcolo per il compenso del lavoro straordinario ( cfrs. art. 4- punto 8 del citato Accordo Quadro Nazionale).

Fermo restando che il personale impiegato in servizio di piantonamento presso i luoghi esterni di cura, per ovvie ragioni, deve essere sempre avvicendato al termine del turno, al personale impiegato presso le aule di Giustizia, e il caso in cui ciò non sia possibile, dovrà essere, comunque, garantita la possibilità di usufruire, durante il servizio, di un adeguato pasto caldo, appositamente confezionato, in sostituzione dei generi distribuiti alla mensa.

Riguardo alla previsione di cui al punto 3), la mensa obbligatoria di servizio spetta:

- Agli Allievi Agenti Ausiliari ed agli Allievi Agenti del Corpo di polizia penitenziaria per il periodo del corso di formazione;
- Al personale nei cui confronti è disposto l'obbligo di permanere in caserma ai fini della disponibilità all'impiego per le esigenze previste dall'art.18 - comma 5 - della L. del 15/12/90, n° 395;
- Al personale che frequenta i corsi di formazione e aggiornamento presso le scuole o istituti di istruzione, limitatamente alla durata del relativo corso.

Premesso quanto sopra, ne discende che la partecipazione alla M.O.S., in relazione all'articolazione dell'orario di servizio previsto dall'art 12 del D.P.R. 395/95, deve essere consentita:

*per i servizi articolati su quattro quadranti orari*

- Al personale il cui turno di servizio ha inizio nella fascia oraria tra le ore 11,30 e le ore 13,30 limitatamente al pranzo;
- Al personale il cui turno di servizio inizia tra le ore 17,30 e le ore 19,30, limitatamente alla cena;

*per i servizi articolati su tre quadranti orari*

- Al personale a turno 8,00/16,00, limitatamente al pranzo;
- Al personale del turno 16/24, limitatamente alla cena

*per i servizi articolati su turni unici fissi;*

- Al personale il cui turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30.

Al personale di Polizia Penitenziaria impiegato in compiti amministrativi contabili e patrimoniali presso gli uffici degli istituti e delle scuole dell'Amministrazione, con articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni lavorativi, la mensa obbligatoria di servizio compete esclusivamente quando il turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30.

Inoltre, è opportuno precisare quanto segue.

Il servizio di mensa dovrà essere organizzato nell'arco temporale compreso tra le ore 11,30 e le ore 14,30 per il pranzo e tra le ore 17,30 e le ore 20,30 per la cena. Ciò, si rende necessario, al fine di una corretta programmazione del servizio traduzioni che, quando possibile, potrà tenerlo conto dei prestabiliti orari di apertura e chiusura delle M. O.S. per consentire al personale impiegato di scorta di consumare i pasti, a titolo gratuito, nelle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria.

La partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio, fermo restando quanto in precedenza previsto per il personale impiegato nel servizio delle traduzioni e piantonamenti, deve essere assicurata durante lo svolgimento del turno di servizio.

Il tempo impiegato per la consumazione del pasto, fissato inderogabilmente in trenta minuti, rientra nel periodo temporale del turno ordinario di servizio giornaliero in quanto la particolare natura e l'organizzazione dei servizi richiedono la costante disponibilità per il pronto impiego del personale anche se impiegato in compiti amministrativi, contabili e patrimoniali.

Trattandosi di oneri a totale carico dell'Amministrazione, la missione alla M.O.S. è subordinata al rigoroso accertamento dell'effettivo impiego del personale nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni.

Con riguardo, infine, all'entità delle spettanze giornaliere, alle integrazioni vitto ed ai generi di conforto, si confermano le disposizioni contenute nelle lettere circolari n.87045/4.5 del 16/06/1992 e n. 61014/3.1 del 19/03/1993.

Si confida nella corretta applicazione delle disposizioni impartite anche al fine di evitare disparità di trattamento tra i diversi istituti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
DIRIGENTE GENERALE  
Dr. Emilio di Somma



*Ministero di Grazia e Giustizia*  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
Segreteria Generale

Prot. n° 151391/3-670 Art. 12

Roma, li 24/07/1998

**Al Capo della Segreteria****Ai Direttori** degli  
Uffici Centrali del D.A.P.**Al Direttore** del  
Istituto Superiore di Studi Penitenziari**Ai Provveditori** Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria**Ai Direttori** degli  
Istituti Penitenziari per Adulti  
(comprese le Case Mandamentali)**Ai Direttori** dei  
Centri di Servizio Sociale per Adulti**Ai Direttori** delle Scuole di Formazione  
ed Aggiornamento del Personale**Al Direttore** del  
Centro Amministrativo "G. Altavista"**Ai Direttori** dei Magazzini Vestiario**Al Direttore** dell'Ufficio Centrale per la  
Giustizia minorile**LORO SEDI**



# Ministero di Grazia e Giustizia

- 2 -

**OGGETTO:** mensa obbligatoria di servizio, personale di Polizia Penitenziaria.

La questione in argomento trae origine dalla legge 18 maggio 1989 n° 203 che all'art. 1 disciplina in modo dettagliato ed univoco le particolari situazioni di impiego ed ambientali che danno diritto alla M.O.S.

Con riferimento al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, quelle condizioni si realizzano esclusivamente a favore di coloro che, svolgendo i compiti istituzionali di cui all'art. 5 della L.395/90:

- A)** siano tenuti a permanere nel luogo di servizio o che non possono allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
- B)** siano impiegati in servizio di istituto in località di preminente interesse operativo e in situazioni di grave disagio ambientale;
- C)** che siano alloggiati collettivamente in caserma o per i quali l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

Ciò detto, è indubbio che il servizio della M.O.S. spetta a tutto quel personale che è impiegato in compiti istituzionali all'interno dell'Istituto penitenziario.



# Ministero di Grazia e Giustizia

- 3 -

Per questo, in particolare, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

1. personale impiegato in posti di servizio per cui è richiesta la sostituzione o l'assorbimento delle funzioni nel momento in cui se ne allontana.

In questo caso il periodo di tempo trascorso per la consumazione della M.O.S., qualora coincidente con l'orario di apertura del servizio mensa, indipendentemente dall'orario di lavoro del proprio turno, deve essere considerato orario di lavoro espletato.

E' inteso che il tempo necessario per la consumazione del pasto deve essere ridotto al minimo indispensabile e pertanto l'organizzazione del relativo servizio deve essere tale da eliminare inutili tempi di attesa per la sua fruibilità.

2. personale impiegato in posti di servizio per i quali non è richiesta la sostituzione o l'assorbimento delle funzioni nel momento in cui se ne allontana.

In questo caso il periodo di tempo trascorso per la consumazione della M.O.S., qualora coincidente con l'orario di apertura del servizio mensa, indipendente dall'orario di lavoro del proprio turno non deve essere considerato orario di lavoro espletato.

3. personale impiegato operativamente nei Nuclei Traduzioni per il quale non ricorrono le condizioni del trattamento di missione.

In questo caso compete il rimborso dell'indennità equivalente qualora per le modalità di svolgimento della traduzione o del piantonamento non abbia potuto fruire della M.O.S. tramite il servizio mensa dell'istituto.



# Ministero di Grazia e Giustizia

- 4 -

#### 4. personale impiegato in compiti specificamente amministrativi.

A tal proposito non può essere considerato servizio istituzionale quello di natura amministrativa svolto presso gli Uffici segreteria e ragioneria che, ancora in via del tutto eccezionale, alcune direzioni continuano a far svolgere al personale di Polizia Penitenziaria.

Nel rinnovare, pertanto, un ulteriore inderogabile invito a sanare quelle situazioni anomale con il ricorso al solo personale del Comparto Ministeri, nelle more, si ritiene che al personale di polizia impiegato in compiti amministrativi all'interno degli istituti e servizi possano, per analogia, essere applicate le disposizioni vigenti per il personale amministrativo e tecnico che già opera nello stesso istituto penitenziario per il quale il tempo per la consumazione del pasto, quando ne abbia diritto ai sensi delle vigenti disposizioni, sospende l'esecuzione della prestazione lavorativa.

Per il personale di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento, sede centrale, l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, i Provveditorati ed altri servizi periferici occorre distinguere ulteriormente le seguenti ipotesi:

- a) personale di polizia penitenziaria impiegato in compiti istituzionali o a quanto direttamente connessi.

E' da considerare tale il personale di polizia impiegato in compiti di:

- vigilanza;
- di autista e scorta;
- di addetti alle aree traduzioni;



# Ministero di Grazia e Giustizia

- 5 -

- di addetti al servizio detenuti (trattamento di fascicoli, delle posizioni giuridiche.....)

A quel personale compete la M.O.S. per ogni turno di servizio espletato, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro.

Anche in questo caso occorre distinguere tra coloro che occupano un posto di servizio che richieda o meno il cambio durante il tempo in cui se ne allontanano, trovando applicazione le disposizioni di cui ai punti sub 1 e 2.

In entrambi i casi occorre distinguere tra sedi di lavoro con annesso servizio mensa e sedi di lavoro che ne sono sprovviste.

In questa seconda ipotesi il personale di polizia penitenziaria ha diritto, in sostituzione della M.O.S., al rimborso della equivalente indennità.

- b) per il restante personale, al quale non si può riconoscere lo svolgimento di compiti istituzionali o connessi a questi, possono per analogia essere applicate le disposizioni vigenti per il personale amministrativo in tema di buoni pasto presso la sede di lavoro, distinguendo ancora una volta tra sedi con annesso servizio mensa e sedi che ne sono invece sprovviste.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Cons. Paolo Mancuso

**Il Direttore Generale**

# Ministero di Grazia e Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
Ufficio centrale del personale

Prot. n. 27796/4-5

Roma, li 23 novembre 1998

*CIRCOLARE n. 3488/5938*

**Ai Signori Direttori degli Uffici Centrali**

**Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari**

**Ai Sigg. Provveditori Regionali della Amministrazione Penitenziaria**

**Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari per Adulti**

**Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento dei Corpo di  
Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria**

**Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "G. Altavista"**

**e, p.c.**

**Al Servizio per le Relazioni Sindacale per le relazioni con il  
Pubblico**

**Al Sig. Direttore dell' Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile**

*LORO SEDI*

Oggetto: Mensa Obbligatoria di Servizio per il personale di polizia penitenziaria. Legge 18 maggio 1989, n.203.-

Le disposizioni impartite con la nota n. 151391/3-670 Art. 12 del 24.7.1998 hanno determinato - come si è avuto modo di constatare dal rilevante numero di quesiti pervenuti - non poche perplessità interpretative, per la supposta contraddittorietà con le precedenti, da ultimo diramate con lettera circolare n. 144536/4.5 del 5.11.1997.

Appare pertanto necessario ritornare sull'argomento, per fornire un quadro sistematico della disciplina cui occorre ispirarsi, ferme restando le competenze di tipo organizzativo che sono attribuite ai Sigg. Direttori delle strutture, centrali e periferiche, nelle quali opera il personale di Polizia penitenziaria, destinatario della normativa recata dalla legge 18 maggio 1989, n. 203, concernente le *mense obbligatorie di servizio*.

i . Premesso che i presupposti perché sorga il titolo per la partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio sono quelli fissati dalla legge, e puntualmente riportati sia nella nota del 24/7/1998 che nella lettera circolare del 5/11/97, quanto all'individuazione dell'orario di servizio che autorizzi tale partecipazione valgono le disposizioni dettagliatamente indicate nella lettera circolare n.144536/4.5 del 5.11.1997, con l'**ulteriore precisazione** che il tempo occorrente per la consumazione del pasto - in ogni caso, non superiore a 30' - rientra nell'orario ordinario di servizio nei soli casi delineati, con l'eccezione di cui al successivo punto 2.

Ne consegue l'invito - formulato con la citata nota del 24/7/98 - a curare che l'organizzazione della mensa sia tale da eliminare inutili tempi di attesa che, di fatto, pregiudicherebbero l'inderogabile esigenza di contenere nel tempo indicato la sua fruibilità, posto che il personale è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio, con il conseguente obbligo, pertanto, di sospendere la consumazione del pasto non solamente nei soli casi di emergenza (situazione che non può non interessare la generalità del personale disponibile) ma in ogni ipotesi in cui comunque responsabilmente si ritenga, da parte dei responsabili della struttura, assolutamente necessario che adempia ai propri compiti di istituto, specie allorché non ne sia stata prevista la sostituzione.

2. La ripetuta nota del 24/7/1998 si è incaricata di precisare, inoltre, che taluni servizi - per la loro tipologia, ossia per le modalità con cui in concreto si svolgono - tollerano l'interruzione dell'attività prestata. Ne discende che il personale che vi è impegnato, cui è comunque impedito di allontanarsi dal luogo di lavoro, ha titolo a partecipare alla mensa obbligatoria di servizio ma, diversamente dall'altro personale impiegato in compiti a contenuto operativo, non può né deve considerarsi in servizio: il tempo trascorso nella consumazione del pasto, di norma pur sempre limitato a 30', è pertanto soggetto a recupero. Tali servizi vanno identificati, con riferimento alle situazioni concrete di ciascuna realtà penitenziaria, dall'autorità dirigente, significando che, di norma, essi devono individuarsi nei settori specificatamente amministrativi ed amministrativo-contabili.

Al contrario, vi sono tipologie di lavoro che, per la loro peculiare natura, possono esser (a titolo meramente esemplificativo ed in via di massima) equiparate ai servizi "a turno": si pensi agli uffici di matricola nei maggiori istituti, alla sorveglianza generale, ai capiposto, alle portinerie, al rilascio e controllo colloqui, sala regia.

Né sembri tale soluzione priva di sensibilità equitativa nei confronti dell'intero personale operante nelle varie strutture dell'amministrazione, tutto egualmente impegnato in gravosi compiti complessivamente tesi al raggiungimento dei fini istituzionali. Si pensi, al contrario, che assai diversa è la natura della prestazione del servizio a turno rispetto allo sconvolgimento di delicatissimi equilibri circadiani, che influenzano, in definitiva, la stessa qualità della vita. Ulteriori mutamenti degli orari dei turni, derivanti dall'esercizio del diritto di fruire della mensa di servizio, opererebbero un aggravamento delle già disagiate condizioni di lavoro. Trattare allo stesso modo (riconoscendo cioè il medesimo trattamento giuridico) condizioni lavorative diverse (i servizi a turno e quelli non a turno) è altrettanto iniquo che trattare in maniera differenziata situazioni analoghe, secondo un sistema di valori che trova la sua più alta chiave precettiva nell'art. 3 cpv. della Costituzione.

3. Per quanto concerne la monetizzazione del servizio che quest'Amministrazione è tenuta a prestare ai sensi della ricordata legge 203/89, si fa riserva di inviare provvedimenti

adottati dall'Amministrazione e recentemente visti dall'organo di controllo in materia, che dirimeranno la questione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE





*[Handwritten signature]*

*Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Lettera Circolare n.



GDAP-0461091-2010

PU-GDAP-1a00-11/11/2010-0461091-2010

Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore dell'Istituto  
Superiore Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli Istituti  
Penitenziari per Adulti

Ai Signori Direttori delle Scuole di  
Formazione e Aggiornamento di Polizia  
Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro  
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Signori Direttori dei Magazzini  
Vestiaro

Agli Uffici del Capo del Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento per la  
Giustizia Minorile

LORO SEDI

*16-10-11-2010*  
*[Handwritten signature]*

e, p.c.

Oggetto: Orario di servizio e fruizione della mensa ordinaria di servizio durante il primo corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo ordinario. Richiesta pagamento competenze economiche non corrisposte.

§1 Pervengono a questo Generale Ufficio numerose istanze, da parte dei Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario che hanno partecipato al corso di formazione da settembre 2005 a dicembre 2006, volte ad ottenere il computo del tempo relativo alla



*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

fruizione del pasto presso la M.O.S. della Scuola di Formazione nella quale svolsero il corso, quale tempo effettivo di servizio da remunerare.

§2 Si comunica che le suddette richieste non possono essere accolte per le ragioni che qui di seguito espongo.

§3 In tema di mensa obbligatoria di servizio e di tempo occorrente per la consumazione dei pasti rilevano le disposizioni, (legge 18 maggio 1989 n. 203 "nuove disposizioni per i servizi di mensa per le Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121") impartite con lettere circolari 24 luglio 1998 n. 151391/3-670 e 23 novembre 1998 n. 3488/5938.

Solo al personale impiegato in compiti istituzionali per i quali è richiesta la sostituzione sul posto di servizio in caso di allontanamento anche temporaneo, il tempo di consumazione dei pasti fruiti presso la locale M.O.S. viene considerato a tutti gli effetti quale orario di servizio.

Le disposizioni della circolare 5 novembre 1997 n. 144536/4.5 richiamata dagli istanti, sono state esplicitamente rettificate con le due circolari successive summenzionate.

§4 E' dunque la stessa distinzione tra le tipologie di posti di servizio che pone la base per la disciplina da applicarsi su tale argomento, così come delineato con le lettere circolari sopraindicate.

§5 Per il personale che ricopre posti di servizio per i quali, considerata la loro tipologia o le modalità di svolgimento, non è necessaria la sostituzione nel caso di allontanamento, (ed in tale ambito rientrerebbero in via generale, coloro che svolgono compiti amministrativi - ovvero siano impegnati a svolgere attività formative ovvero di tirocinio all'interno degli istituti) il tempo di consumazione del pasto non va computato nell'orario di servizio effettuato, in quanto non è ravvisabile quella continuità che rende gli stessi necessariamente assicurabili continuativamente (punto 2, pag. 3, lettera circolare del 24 luglio 1998, n. 151391/3-670). Ed infatti, nei confronti del personale di Polizia penitenziaria durante la frequentazione dei corsi di formazione viene assicurato il servizio gratuito di mensa in relazione al carattere di residenzialità previsto dall'Amministrazione penitenziaria, così come disciplinato nello stesso provvedimento istitutivo del corso.

Il tempo di pausa "fruizione o meno del pasto gratuito" non concorre a formare l'orario di servizio ed infatti non si prevede alcun obbligo specifico in capo ai corsisti, tanto che nel giorno del venerdì, al termine dell'orario delle lezioni, gli stessi



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

possono lasciare immediatamente la scuola ovvero scegliere di fermarsi per consumare il pasto, avendo completato l'orario ordinario di servizio, previsto in 36 ore settimanali.

§6 **Per le ragioni sopraesposte, si ritiene che le istanze contrastino con quanto previsto dalla legge 18 maggio n. 203, come esplicitata dalle lettere circolari in premessa richiamate e tuttora vigenti e pertanto non possano essere accolte.**

Con l'occasione, nell'invitare le SS.LL. a voler rendere edotto il personale istante, si rinnovano atti di viva considerazione.

  
Il Direttore Generale  
Riccardo Turrini Vita



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-0298346-2011

PU-GDAP-1e00-02/08/2011-0298346-2011

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a  
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228  
00163 - ROMA

C.I.S.L.-FNS. - Via dei Mille, 36  
00185 - ROMA

U.L.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46  
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2  
00164 ROMA

U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA  
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31  
00153 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Viale degli Arcelli, C.P. 18208  
00164 ROMA

e, p.c.

Direzione Generale del Personale e  
della Formazione - Sede

**OGGETTO:** Mensa Ordinaria di Servizio - Chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da più OO.SS. in ordine alla materia in oggetto indicata la Direzione Generale del Personale e della Formazione nel confermare le disposizioni contenute nelle lettere circolari n.144536/4.5 del 5.11.1997 e n. 3488/5928 del 23.11.1998 ha richiamato le disposizioni previste all'art.1 comma 1 della legge 18 maggio 1989 n.203, nella parte in cui vengono tassativamente indicate, alle lettere a),b),c) e d) del predetto art.1, quelle "particolari condizioni di impiego e ambientali" che danno diritto alla



# Ministero della Giustizia

costituzione delle mense obbligatorie di servizio per le FF.SS. Tali inderogabili condizioni previste dalla norma, opportunamente ricondotte ai servizi istituzionali espletati dal Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi del successivo art. 3 della predetta legge 203/1989, sono state puntualmente riportate nella lettera circolare n. 144536/4.5 del 5.11.1997 che, tra l'altro, ha anche previsto l'accesso alla mensa obbligatoria di servizio in funzione dell'articolazione dei turni di servizio.

Peraltro in relazione alla previsione di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 203/89, ha ricordato che la partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio a titolo gratuito, deve essere consentita al personale impiegato in servizi di istituto, specificatamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.

Per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, tali condizioni di impiego ricorrono nelle ipotesi previste nella lettera circolare del 5.11.1997 n. 144536/4.5. Più specificatamente, per quanto riguarda il punto 1 lettera b) della succitata circolare, secondo cui il dipendente che svolge turno di servizio 6.00 /12.40 o 8.00/14.00, non può avvalersi della M.O.S. a titolo gratuito. Analogamente per coloro che svolgendo precipuamente compiti amministrativi, espletino il servizio 8.00/14.00.

Secondo quanto stabilito dalle Lettere Circolari del 24.7.1998 n. 151391/3-670 e del 23.11.1998, n. 3488/5938 il tempo di consumazione dei pasti fruiti presso la locale M.O.S. per il personale impiegato in compiti istituzionali per i quali è richiesta la sostituzione sul posto di servizio in caso di allontanamento anche temporaneo, è considerato a tutti gli effetti nell'orario di servizio.

A parere della Direzione Generale del Personale, è la distinzione tra le tipologie di posti di servizio a porre la base per la disciplina da applicarsi su tale argomento, così come delineato con le lettere circolari sopraindicate.

Per i dipendenti chiamati a ricoprire posti di servizio per i quali è prevista la sostituzione in caso di allontanamento, ancorché temporaneo, il tempo occorrente per la consumazione del pasto è da considerarsi tempo di servizio, per le seguenti considerazioni:

- qualora si verifichi una situazione di emergenza, detto personale è comunque chiamato, al pari di chi li sta sostituendo, a sospendere la consumazione del pasto per fronteggiare la situazione;
- nell'ipotesi in cui i responsabili della struttura ritengano assolutamente necessario assicurare l'adempimento dei compiti di istituto, il personale interessato dovrà permanere sul posto di servizio, senza allontanarsene;

Eparimenti, nel caso in cui non vi sia possibilità di assicurare una sostituzione, gli stessi non potranno allontanarsi dal loro posto di servizio;



# Ministero della Giustizia

- per le stesse ragioni la pausa pranzo in questi casi può avere anche una durata di 30 minuti.

Per il personale che ricopre posti di servizio per i quali, considerata la loro tipologia o le modalità di svolgimento, non è necessaria la sostituzione nel caso allontanamento, il tempo di consumazione del pasto non va computato nell'orario di servizio effettuato, in quanto non è in essi ravvisabile quella continuità che rende gli stessi necessariamente assicurabili continuativamente.

Infine, nell'ipotesi che il dipendente non abbia diritto alla M.O.S., stante la vigenza del R.D.L. 15.3.1923 n.692, non spetterà la mezzora di pausa per la consumazione del pasto.

Tutto ciò premesso la Direzione Generale del Personale e della Formazione, per la delicatezza della materia, auspica un approfondimento nell'ambito dei lavori relativi al rinnovo dell'A.N.Q.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale del Piemonte e Valle D'Aosta  
10100 Torino

Ufficio della Segreteria e degli AA.GG. - Settore Relazioni Sindacali

0455605/2004

Prot. n. \_\_\_\_\_ -Sind.

Torino 31 dicembre 2004

SI AUTORIZZA  
LA ESPRESSIONE  
VIA FAX

Alle Direzioni degli Istituti e Servizi penitenziari  
delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta

LORO SEDI


**OGGETTO: trasmissione risposte dipartimentali a quesiti in tema di concessione di buoni pasto e di corresponsione dell'indennità per servizi esterni.**

Si trasmettono, in allegato alla presente e per esatto adempimento, copie delle note dipartimentali prot. n. 0455605-2004 e n. 0455609-2004, entrambe datate 21 dicembre u.s., contenenti risposte a quesiti posti da questo Ufficio, rispettivamente, in tema di fruizione della Mensa Obbligatoria di Servizio e di attribuibilità dell'indennità per servizi esterni.

Pregasi assicurare.

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Zaccagnino



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale del Personale e della Formazione  
Ufficio II - Sezione II  
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO POLIZIA PENITENZIARIA



GDAP-0455605-2004

PU-GDAP-2000-21/12/2004-0455605-2004

Roma, li

PROVVEDITORATO REGIONALE  
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - AD. - PIEMONTE - VALLE D'AOSTA  
TORINO  
21 DIC. 2004  
0046740

Al Provveditorato Regionale della  
Amministrazione Penitenziaria di  
10100 TORINO

Oggetto: Fruizione della Mos. Personale di Polizia Penitenziaria impegnato in servizi di vigilanza o tutela e personale in permesso sindacale. Buoni pasto, art. 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e art. 37 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

Con riferimento alla nota n. 0043003/s.p. del 24 novembre 2004, con la quale codesto Provveditorato chiede chiarimenti circa l'ammissione alla mensa obbligatoria di servizio e, nei casi previsti, l'erogazione dei buoni pasto in favore del personale impegnato in servizi di vigilanza o tutela e di quello in permesso sindacale, si comunica quanto segue.



# Ministero della Giustizia

Relativamente al primo quesito, che attiene all'ammissione alla mensa obbligatoria e, nei casi previsti, l'erogazione del buono pasto in favore del personale di Polizia Penitenziaria impiegato in servizi di vigilanza o tutela, a prescindere dal turno di servizio giornaliero, si confermano le disposizioni contenute nella lettera circolare n.144536/4.5 del 5 novembre 1997 e nella circolare n.3488/5938 del 23.11.1998.

Al riguardo, si chiarisce che l'art. 1 - comma 1 - della legge 18 maggio 1989, n.203 prevede la costituzione di mense obbligatorie di servizio in favore del personale che si trova in "particolari condizioni di impiego e ambientali" tassativamente indicate alle lettere a), b), c) e d) del predetto articolo 1.

Tali inderogabili condizioni previste dalla norma, opportunamente ricondotte ai servizi istituzionali espletati dal Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge 203/1989, sono state puntualmente riportate nella lettera circolare n.144536/4.5 del 5 novembre 1997 che, tra l'altro, ha anche previsto l'accesso alla mensa obbligatoria di servizio in funzione dell'articolazione dei turni di servizio.

Nel merito del quesito, in relazione alla previsione di cui alla lettera c) dell'art. 1 della legge 203/1989 - **"personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale"**, previsione normativa per la quale si chiede l'interpretazione analogica, si chiarisce che questo Ufficio ha ritenuto che tale condizione di impiego ed ambientale ricorre per il personale impiegato **operativamente** nell'ambito dei NN.TT.PP. e in favore del personale in servizio presso l'istituto penitenziario di Gorgona.

Relativamente al personale in servizio presso l'istituto penitenziario di Gorgona si comunica che la MOS è concessa a titolo gratuito, a prescindere dagli orari, in quanto l'istituto insiste in località di preminente interesse operativo ed il personale dipendente si trova, per gli evidenti motivi connessi alla realtà dell'isola di Gorgona, come ad esempio la mancanza di punti di ristorazione o alloggiativi, in situazione di grave disagio ambientale.

Per il personale addetto ai Nuclei Traduzioni e Piantonamenti l'accesso gratuito alla mensa obbligatoria di servizio, a prescindere dagli orari dei turni di servizio, è concesso quando tale personale è impiegato nel servizio delle traduzioni e/o dei piantonamenti dei detenuti e degli internati



# Ministero della Giustizia

nella ordinaria sede in quanto, nella condizione di "impiego", opera anche in situazioni di grave disagio ambientale. Al riguardo, appare opportuno chiarire che la dizione "impiegato nel servizio" è da ricondurre soltanto al personale dei NN.TT.PP. che ha espletato, che stia espletando o che debba espletare (quando il servizio sia già stato programmato) una traduzione e/o un piantonamento.

Invece, le restanti situazioni di impiego, come ad esempio il servizio di vigilanza o tutela rappresentato da codesto Provveditorato, che evidentemente non possono essere ricondotte alle citate previsioni, rientrano nell'ambito della previsione di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 203/1989 - "personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio". Per tale personale, la partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio o l'erogazione dei buoni pasto, nei casi previsti, deve essere consentita, in relazione all'articolazione dei turni di servizio, disciplinati dall'art. 8 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, con le modalità indicate nella lettera circolare n.144536/4.5 del 5 novembre 1997, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro.

Inoltre, in relazione al secondo quesito, si comunica che questo Dipartimento, con la lettera circolare n.3507/5957 del 24 novembre 1999, ha disciplinato le modalità di attribuzione del buono pasto in favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Al riguardo, si chiarisce che il buono pasto, previsto dall'art. 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, è concesso in luogo della mensa obbligatoria di servizio.

La legge 18 maggio 1989, n.203 prevede, all'articolo 1, la costituzione di mense obbligatorie di servizio esclusivamente in favore del personale che si trova in "particolari condizioni di impiego e ambientali" tassativamente indicate alle lettere a), b), c) e d) del predetto articolo 1. Ne discende che l'ammissione alla mensa obbligatoria e, quindi, l'erogazione del buono pasto è subordinata, tra l'altro, **all'effettivo impiego** del personale nelle condizioni (inderogabili) previste dalla norma. Al riguardo, si richiama il contenuto della lettera circolare n.144536/4.5 del 5 novembre 1997.



# Ministero della Giustizia

Nel merito, si comunica che il personale di Polizia Penitenziaria che fruisce delle agibilità sindacali, ad esempio i permessi sindacali, non è impiegato, ed è evidente, nelle "particolari condizioni di impiego e ambientali" previste dalla norma per l'accesso gratuito alla MOS.

Pertanto, il ricorso all'istituto contrattuale del "buono pasto", seppure ammesso e disciplinato con la circolare n.3507/5957 del 24 novembre 1999, non può essere esteso al personale in permesso sindacale al quale, non ricorrendo le inderogabili condizioni previste dalla norma (effettivo impiego), non può essere concesso l'accesso gratuito alla mensa obbligatoria di servizio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Dott. Napoleone GASPARO





*Ministero di Grazia e Giustizia*  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
 Segreteria Generale

Prot. n° 151391/3-670 Art. 12

Roma, li 24/07/1998

**Al Capo della Segreteria**

**Ai Direttori** degli  
 Uffici Centrali del D.A.P.

**Al Direttore** del  
 Istituto Superiore di Studi Penitenziari

**Ai Provveditori** Regionali  
 dell'Amministrazione Penitenziaria

**Ai Direttori** degli  
 Istituti Penitenziari per Adulti  
 (comprese le Case Mandamentali)

**Ai Direttori** dei  
 Centri di Servizio Sociale per Adulti

**Ai Direttori** delle Scuole di Formazione  
 ed Aggiornamento del Personale

**Al Direttore** del  
 Centro Amministrativo "G. Altavista"

**Ai Direttori** dei Magazzini Vestiario

**Al Direttore** dell'Ufficio Centrale per la  
 Giustizia minorile

**LORO SEDI**



# Ministero di Grazia e Giustizia

- 2 -

**OGGETTO:** mensa obbligatoria di servizio, personale di Polizia Penitenziaria.

La questione in argomento trae origine dalla legge 18 maggio 1989 n° 203 che all'art. 1 disciplina in modo dettagliato ed univoco le particolari situazioni di impiego ed ambientali che danno diritto alla M.O.S.

Con riferimento al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, quelle condizioni si realizzano esclusivamente a favore di coloro che, svolgendo i compiti istituzionali di cui all'art. 5 della L.395/90:

- A)** siano tenuti a permanere nel luogo di servizio o che non possono allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
- B)** siano impiegati in servizio di istituto in località di preminente interesse operativo e in situazioni di grave disagio ambientale;
- C)** che siano alloggiati collettivamente in caserma o per i quali l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

Ciò detto, è indubbio che il servizio della M.O.S. spetta a tutto quel personale che è impiegato in compiti istituzionali all'interno dell'Istituto penitenziario.



# Ministero di Grazia e Giustizia

- 3 -

Per questo, in particolare, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

1. personale impiegato in posti di servizio per cui è richiesta la sostituzione o l'assorbimento delle funzioni nel momento in cui se ne allontana.

In questo caso il periodo di tempo trascorso per la consumazione della M.O.S., qualora coincidente con l'orario di apertura del servizio mensa, indipendentemente dall'orario di lavoro del proprio turno, deve essere considerato orario di lavoro espletato.

E' inteso che il tempo necessario per la consumazione del pasto deve essere ridotto al minimo indispensabile e pertanto l'organizzazione del relativo servizio deve essere tale da eliminare inutili tempi di attesa per la sua fruibilità.

2. personale impiegato in posti di servizio per i quali non è richiesta la sostituzione o l'assorbimento delle funzioni nel momento in cui se ne allontana.

In questo caso il periodo di tempo trascorso per la consumazione della M.O.S., qualora coincidente con l'orario di apertura del servizio mensa, indipendente dall'orario di lavoro del proprio turno non deve essere considerato orario di lavoro espletato.

3. personale impiegato operativamente nei Nuclei Traduzioni per il quale non ricorrono le condizioni del trattamento di missione.

In questo caso compete il rimborso dell'indennità equivalente qualora per le modalità di svolgimento della traduzione o del piantonamento non abbia potuto fruire della M.O.S. tramite il servizio mensa dell'istituto.



# Ministero di Grazia e Giustizia

- 4 -

#### 4. personale impiegato in compiti specificamente amministrativi.

A tal proposito non può essere considerato servizio istituzionale quello di natura amministrativa svolto presso gli Uffici segreteria e ragioneria che, ancora in via del tutto eccezionale, alcune direzioni continuano a far svolgere al personale di Polizia Penitenziaria.

Nel rinnovare, pertanto, un ulteriore inderogabile invito a sanare quelle situazioni anomale con il ricorso al solo personale del Comparto Ministeri, nelle more, si ritiene che al personale di polizia impiegato in compiti amministrativi all'interno degli istituti e servizi possano, per analogia, essere applicate le disposizioni vigenti per il personale amministrativo e tecnico che già opera nello stesso istituto penitenziario per il quale il tempo per la consumazione del pasto, quando ne abbia diritto ai sensi delle vigenti disposizioni, sospende l'esecuzione della prestazione lavorativa.

Per il personale di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento, sede centrale, l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, i Provveditorati ed altri servizi periferici occorre distinguere ulteriormente le seguenti ipotesi:

a) personale di polizia penitenziaria impiegato in compiti istituzionali o a quanto direttamente connessi.

E' da considerare tale il personale di polizia impiegato in compiti di:

- vigilanza;
- di autista e scorta;
- di addetti alle aree traduzioni;



# Ministero di Grazia e Giustizia

- 5 -

- di addetti al servizio detenuti (trattamento di fascicoli, delle posizioni giuridiche.....)

A quel personale compete la M.O.S. per ogni turno di servizio espletato, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro.

Anche in questo caso occorre distinguere tra coloro che occupano un posto di servizio che richieda o meno il cambio durante il tempo in cui se ne allontanano, trovando applicazione le disposizioni di cui ai punti sub 1 e 2.

In entrambi i casi occorre distinguere tra sedi di lavoro con annesso servizio mensa e sedi di lavoro che ne sono sprovviste.

In questa seconda ipotesi il personale di polizia penitenziaria ha diritto, in sostituzione della M.O.S., al rimborso della equivalente indennità.

- b) per il restante personale, al quale non si può riconoscere lo svolgimento di compiti istituzionali o connessi a questi, possono per analogia essere applicate le disposizioni vigenti per il personale amministrativo in tema di buoni pasto presso la sede di lavoro, distinguendo ancora una volta tra sedi con annesso servizio mensa e sedi che ne sono invece sprovviste.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Cons. Paolo Mancuso

**Il Direttore Generale**

**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Ufficio Centrale del Personale  
Divisione V - Sezione I

Prot. n° 144536/ 4.5

Roma, 05/11/97

Al Signor Direttore dell'Istituto  
Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di  
Formazione e Aggiornamento del  
Corpo di Polizia e del Personale  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro  
Amministrativo "G. Altavista"

e, p.c.

Al Servizio per le Relazioni  
Sindacali e per le Relazioni  
con il Pubblico

Al Sig. Direttore dell'Ufficio  
Centrale per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

Oggetto: Nuovi criteri di attribuzione del beneficio previsto dalla Legge 18 maggio 1989, n°203. Mensa obbligatoria di servizio per il Personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole e gli istituti penitenziari.

Al fine di rispondere ai numerosi quesiti, pervenuti dalla maggior parte degli Istituti della Repubblica, di seguito si forniscono specifiche direttive atte a disciplinare le modalità di fruizione delle mense obbligatorie di servizio costituite negli istituti penitenziari e nelle scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Pertanto, le previsioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 31/07/95, n° 395 ed all'art. 4 - punti 3 e 8 dell'Accordo Quadro Nazionale del 24/07/96, rendono indispensabile stabilire nuovi criteri per l'attribuzione del beneficio in parola anche in relazione all'articolazione dei turni di servizio.

L'articolo 1 della Legge 18/05/89, n°203 indica tra i beneficiari delle mense obbligatorie di servizio fra l'altro il personale:

- 1) - impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario alla consumazione del pasto presso il proprio domicilio;

- 2) - impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
- 3) - alloggiato collettivamente in caserma o per\*\* il l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

Ricorrendo il presupposto di cui al punto 1), la mensa obbligatoria di servizio compete, limitatamente al pasto giornaliero corrispondente al turno di servizio espletato, esclusivamente:

- a) - al personale il cui turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30 per il pranzo ed oltre le ore 20,30 per la cena;
- b) - al personale che, a causa dell'orario di inizio del turno di servizio, si trovi nell'impossibilità di consumare il pasto presso il proprio domicilio.

In relazione alla previsione di cui al punto 2), la partecipazione alla M.O.S. è consentita al personale impiegato nel servizio dei piantonamenti e/o delle traduzioni dei detenuti e degli internati presso le aule di giustizia o luoghi esterni di cura, nella città sede di servizio, e ciò a prescindere dagli orari indicati al punto a). Il predetto personale, infatti, oltre ad assicurare l'effettiva presenza in servizio opera anche in condizione di grave disagio ambientale.

Il personale impiegato nei servizi di cui sopra, essendo obbligato ad esercitare un'attiva ed ininterrotta vigilanza dei detenuti piantonati o traducendi, dovrà essere, dove possibile, avvicendato al termine del turno ordinario di servizio giornaliero e tale avvicendamento dovrà essere programmato in modo tale da consentirgli la possibilità di fruire della M.O.S.

Il personale subentrante nel servizio potrà fruire del pasto prima dell'inizio del previsto turno di servizio. In tale ipotesi, il tempo impiegato per la consumazione del pasto, oltre ad entrare nel computo dell'orario di lavoro ordinario settimanale, concorre anche al calcolo per il compenso del lavoro straordinario ( cfrs. art. 4- punto 8 del citato Accordo Quadro Nazionale).

Fermo restando che il personale impiegato in servizio di piantonamento presso i luoghi esterni di cura, per ovvie ragioni, deve essere sempre avvicendato al termine del turno, al personale impiegato presso le aule di Giustizia, e il caso in cui ciò non sia possibile, dovrà essere, comunque, garantita la possibilità di usufruire, durante il servizio, di un adeguato pasto caldo, appositamente confezionato, in sostituzione dei generi distribuiti alla mensa.

Riguardo alla previsione di cui al punto 3), la mensa obbligatoria di servizio spetta:

- Agli Allievi Agenti Ausiliari ed agli Allievi Agenti del Corpo di polizia penitenziaria per il periodo del corso di formazione;
- Al personale nei cui confronti è disposto l'obbligo di permanere in caserma ai fini della disponibilità all'impiego per le esigenze previste dall'art.18 - comma 5 - della L. del 15/12/90, n° 395;
- Al personale che frequenta i corsi di formazione e aggiornamento presso le scuole o istituti di istruzione, limitatamente alla durata del relativo corso.

Premesso quanto sopra, ne discende che la partecipazione alla M.O.S., in relazione all'articolazione dell'orario di servizio previsto dall'art 12 del D.P.R. 395/95, deve essere consentita:

*per i servizi articolati su quattro quadranti orari*

- Al personale il cui turno di servizio ha inizio nella fascia oraria tra le ore 11,30 e le ore 13,30 limitatamente al pranzo;
- Al personale il cui turno di servizio inizia tra le ore 17,30 e le ore 19,30, limitatamente alla cena;

*per i servizi articolati su tre quadranti orari*

- Al personale a turno 8,00/16,00, limitatamente al pranzo;
- Al personale del turno 16/24, limitatamente alla cena

*per i servizi articolati su turni unici fissi;*

- Al personale il cui turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30.

Al personale di Polizia Penitenziaria impiegato in compiti amministrativi contabili e patrimoniali presso gli uffici degli istituti e delle scuole dell'Amministrazione, con articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni lavorativi, la mensa obbligatoria di servizio compete esclusivamente quando il turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30.

Inoltre, è opportuno precisare quanto segue.

Il servizio di mensa dovrà essere organizzato nell'arco temporale compreso tra le ore 11,30 e le ore 14,30 per il pranzo e tra le ore 17,30 e le ore 20,30 per la cena. Ciò, si rende necessario, al fine di una corretta programmazione del servizio traduzioni che, quando possibile, potrà tenerlo conto dei prestabiliti orari di apertura e chiusura delle M. O.S. per consentire al personale impiegato di scorta di consumare i pasti, a titolo gratuito, nelle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria.

La partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio, fermo restando quanto in precedenza previsto per il personale impiegato nel servizio delle traduzioni e piantonamenti, deve essere assicurata durante lo svolgimento del turno di servizio.

Il tempo impiegato per la consumazione del pasto, fissato inderogabilmente in trenta minuti, rientra nel periodo temporale del turno ordinario di servizio giornaliero in quanto la particolare natura e l'organizzazione dei servizi richiedono la costante disponibilità per il pronto impiego del personale anche se impiegato in compiti amministrativi, contabili e patrimoniali.

Trattandosi di oneri a totale carico dell'Amministrazione, la missione alla M.O.S. è subordinata al rigoroso accertamento dell'effettivo impiego del personale nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni.

Con riguardo, infine, all'entità delle spettanze giornaliere, alle integrazioni vitto ed ai generi di conforto, si confermano le disposizioni contenute nelle lettere circolari n.87045/4.5 del 16/06/1992 e n. 61014/3.1 del 19/03/1993.

Si confida nella corretta applicazione delle disposizioni impartite anche al fine di evitare disparità di trattamento tra i diversi istituti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
DIRIGENTE GENERALE  
Dr. Emilio di Somma